

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2654 del 10/06/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - IMPRESA INDIVIDUALE DI GIULIO STEFANO con sede legale ed attività nel Comune di Lagosanto, via Spina n° 7 - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di PESCHERIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2731 del 09/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno dieci GIUGNO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 6845/2020/MR/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - **IMPRESA INDIVIDUALE DI GIULIO STEFANO** con sede legale ed attività nel Comune di Lagosanto, via Spina n° 7 - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **PESCHERIA**.

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda registrata al PG n. 1465 del Comune di Lagosanto in data 19/02/2020, trasmessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive comunale con P.G. n. 1554 del 21.02.202, e assunta al P.G. di ARPAE il 21-02-2020 con il n. 28666, presentata dall'**IMPRESA INDIVIDUALE DI GIULIO STEFANO**, con sede legale ed attività nel Comune di Lagosanto, via Spina n. 7, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO che l'impresa richiedente intende effettuare l'attività di **PESCHERIA**;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene presentata dall'impresa al fine di ottenere i titoli abilitativi per lo scarico di acque reflue industriali e domestiche nella pubblica fognatura e per l'impatto acustico;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del d.p.r. n. 59/2013 che attribuisce alla provincia o a diversa autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del presidente della repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

VISTI

- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 03/1999, e s.m.i.;
- la L.R. n. 05/2006;
- la L.R. 21/2012;
- la L. 447/1995;

VISTE altresì:

- la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";
- la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005";

VISTA la nota dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Lagosanto Prot. n. 3706 del 07/05/2020, assunta al P.G. di ARPAE il 07/05/2020 con il n. 66977 con la quale sono stati trasmessi:

- Il parere favorevole P.G. n. 3619 in data 05/05/2020 del Settore Urbanistica e Territorio del Comune di Lagosanto per lo scarico delle acque reflue industriali e domestiche provenienti dall'insediamento per l'esercizio dell'attività commerciale di vendita al dettaglio di prodotti ittici, sita in Lagosanto Via Spina n. 7, censito in Catasto Fabbricati al Fg. 19 mapp. 289/1, nella PUBBLICA FOGNATURA di Via Spina, nel quale è fatto obbligo di rispettare le prescrizioni tecniche indicate nel parere C.A.D.F. S.p.A n. 20/114 del 22/04/2020 -. prot. N. 2020/9418 del 23/04/2020;
- Il nulla osta con prescrizioni per la matrice rumore con P.G. n. 3621 in data 05/05/2020 del Settore Urbanistica e Territorio del Comune di Lagosanto;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di poter adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

DATO ATTO che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;

DATO ATTO che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;

DATO ATTO che con DDG n.102/2019 è stato conferito alla Dr.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, per la modifica non sostanziale dell'attività, è il titolare di Incarico di Funzione dell'Unità A.U.A. ed autorizzazioni settoriali, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Lagosanto all' **IMPRESA INDIVIDUALE DI GIULIO STEFANO**, con sede legale ed attività nel Comune di Lagosanto, via Spina n° 7, codice fiscale n. DGLSFN82R05C912C/Partita Iva n. 02060280381 per l'esercizio dell'attività di **PESCHERIA**.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune

Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune
--------	---	--------

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI IN PUBBLICA FOGNATURA

1. Lo scarico autorizzato nella pubblica fognatura di via Spina in Comune di Lagosanto, di acque reflue industriali e domestiche, è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**;
2. Lo scarico delle acque di lavorazione, nel punto assunto per il controllo, denominato, pozzetto "3" (pozzetto di campionamento e ispezione), deve rispettare i limiti di accettabilità della tabella del regolamento di fognatura, unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"**;
3. E' vietato lo scarico in siti diversi da quelli approvati;
4. Ogni modifica all'impianto di scarico o all'attività deve essere comunicata e/o approvata dagli Enti preposti secondo le procedure previste dal regolamento di fognatura e dalle norme vigenti;
5. E' vietato immettere materie solide e/o rifiuti liquidi ed altre sostanze vietate dal vigente regolamento di fognatura nella fognatura ricettrice;
6. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura; in caso contrario devono essere messi in opera dispositivi atti ad evitare allagamenti per eventuali rigurgiti della pubblica fognatura;
7. La Ditta ha l'obbligo di denunciare, alla società C.A.D.F. S.p.A., entro il 31 di gennaio di ogni anno, il volume di acqua prelevato nell'anno solare precedente da fonte diversa da pubblico acquedotto e la quantità di acqua scaricata in pubblica fognatura, per la determinazione della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione, consapevole che per l'omessa o ritardata denuncia o per l'omesso o ritardato pagamento della tariffa verranno applicate le disposizioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento di fognatura;

Si precisa inoltre inoltre che:

- Alla società CADF S.p.A. ed agli organi di controllo è consentito effettuare, in qualsiasi momento, tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico. Lo scarico

dovrà pertanto essere mantenuto costantemente accessibile per il controllo nel punto assunto per gli accertamenti;

B) IMPATTO ACUSTICO

1. L'impresa deve rispettare quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, allegato alla pratica, nonché quanto stabilito dalle norme vigenti in materia e dal Regolamento Comunale per la protezione dall'esposizione al Rumore approvato con Deliberazione C.C. n. 37 del 23.09.2004.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Lagosanto una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP di Lagosanto.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicate nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Lagosanto, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al CADF spa e al Servizio Ambiente del Comune di Lagosanto.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTÀ SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

firmato digitalmente
Dr.ssa. Marina Mengoli
Responsabile Servizio Autorizzazioni
e Concessioni-FERRARA – ARPAE EmiliaRomagn

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.